

# TRIBUNALE DI SALERNO

DIRIGENZA

Ordine di servizio n. 50/15

OGGETTO: Ricorsi ex art. 35 DLGS 25/08



Il dirigente amministrativo

- Visto l'art. 35 del DLGS 25/08 che disciplina i ricorsi avverso le decisioni della commissione territoriale sulla revoca o la cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.
- Visto l'art. 19 del DLGS 150/2011 che prevede che le impugnazioni dei provvedimenti della commissione territoriale, ex art. 35 DLGS 25/08 sono regolate dal rito sommario di cognizione,

**Dispone**

I ricorsi avverso le decisioni della Commissione territoriale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria devono essere iscritti nel Registro Generale del Contenzioso civile – SICID - tra i procedimenti ex art. 702 bis.

Deve essere riscosso il contributo unificato previsto per i procedimenti sommari di cognizione, corrispondente al valore della causa ridotto alla metà, trattandosi di procedimenti con valore indeterminabile. Pertanto, l'importo del contributo sarà pari alla metà di quello previsto per le controversie di valore indeterminabile, pari a 259.00.

Nel caso in cui il ricorrente abbia presentato istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, si richiama il contenuto della nota di questa Dirigenza del 21/2/15, in cui si precisa che anche quando viene presentata solo l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, il cancelliere è autorizzato a provvedere alla prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio e dei diritti di copia, tenuto conto che gli effetti dell'ammissione al beneficio sono già provvisoriamente realizzati, salvo il recupero immediato degli importi provvisoriamente prenotati a debito in caso di mancata ammissione.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati a cura della cancelleria civile della I sezione civile all'interessato e al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale e sono comunicati al Pubblico Ministero.

L'ordinanza che definisce il giudizio è comunicata alle parti a cura della cancelleria.

Si comunichi al Direttore amministrativo e ai dipendenti della I sezione civile e del Ruolo Generale per la puntuale osservanza, nonché ai direttori amministrativi e funzionari giudiziari delle sezioni civili per opportuna conoscenza, ai Magistrati della I Sezione civile e del settore civile contenzioso, al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Salerno.

Salerno, li 24.9.2015

Il Dirigente amministrativo

Dott.ssa Francesca Del Grosso



Visto, Il Presidente del Tribunale f.f.

Dott. Bruno de Filippis

